

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO**

L'anno 2012 il giorno SETTE del mese di GIUGNO nella Sede Municipale alle ore 19.00 .

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di 1° convocazione, ed in seduta **Pubblica** sotto la presidenza del Signor Liperoti Gaetano . Al momento della votazione sono presenti i seguenti Consiglieri:

		Si	No			Si	No
1)	MIGALE SALVATORE - SINDACO -	X		13)	MATTACE ROSARIO	X	
2)	VASAPOLLO SAVERIO	X		14)	VIRELLI RAFFAELA	X	
3)	LORENZANO ANTONIO	X		15)	TAMBARO MASSIMO	X	
4)	DI VUONO SALVATORE	X		16)	FALCONE MARCO		X
5)	SALERNO SALVATORE	X		17)	ARABIA LUIGI	X	
6)	VOCE DOMENICO	X					
7)	SQUILLACE GAETANO	X					
8)	MESORACA GENNARO		X				
9)	LORENZANO MARIA GRAZIA	X					
10)	LIPEROTI GAETANO	X					
11)	GALDY ARMANDO BRUNO	X					
12)	DELLA ROVERE SALVATORE	X					

Totale presenti            **N. 15**

Totale assenti            **N. 2**

Vi è l'assistenza della Segretaria Comunale dr.ssa Anna Rocca.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Presidente;

PRESO ATTO della discussione riportata nel verbale della presente seduta al quale si rimanda;

PRESO ATTO degli emendamenti presentati dall'assessore Lorenzano Antonio e dal Consigliere Salerno Salvatore;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione a mente del regolamento secondo la seguente modalità ;

Si procederà innanzitutto alla votazione dei singoli emendamenti presentati e poi alla votazione dell'intero regolamento;

IL PRESIDENTE pone ai voti l'approvazione dell'emendamento n. 1 proposto dall'assessore Lorenzano Antonio;

Si approva con voti favorevoli n. 11 contrari n.4 ( Arabia Luigi, Tambaro Massimo , Mattace Rosario, Virelli Raffaella);

IL PRESIDENTE pone ai voti l'approvazione dell'emendamento n. 2 proposto dal Consigliere Salerno Salvatore ,

Si approva con voti favorevoli n. 11 contrari n.4 ( Arabia Luigi, Tambaro Massimo , Mattace Rosario, Virelli Raffaella);

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, avente per oggetto: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", è stato stabilito, all'art. 14, di ridurre agli enti locali, a decorrere dal 2011, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti nelle misure ivi indicate; riduzione che è prevista essere incrementata per il 2012;
- con decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotta, fra l'altro, all'art. 4, la possibilità per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con delibera di consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali;
- Il Comune di Cutro risulta incluso con deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 546 del 19/06/2001 tra i Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte L.R. 17/99;

ATTESO che il Comune di Cutro, a seguito della riduzione dei trasferimenti di cui in premessa, non sarebbe in grado di assicurare il livello dei servizi sinora erogati anche in favore della popolazione turistica.

RILEVATO che:

- la Calabria rappresenta una delle mete principali del turismo nazionale e assorbe un'importante flusso turistico estivo diretto verso il centro-sud Italia;
- Cutro, con i suoi sette chilometri di costa e gli insediamenti turistici cresciuti dal 2004 ad oggi, è uno dei poli d'attrazione regionale del turismo estivo.
- Che nell'anno 2010, come risulta dai dati della provincia di Crotone si sono registrate oltre 234.676 presenze tra le strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta (camping) ed extralberghiere (B&B);

VALUTATO come una così consistente presenza turistica richieda adeguati servizi pubblici, azioni per la conservazione ed il miglioramento dei servizi e l'organizzazione di eventi culturali, per la cui realizzazione il Comune necessita di ingenti risorse finanziarie;

CONSIDERATO pertanto come corrisponda ad un'esigenza del Comune e della sua economia, e ad un più vasto e generale interesse, acquisire risorse per mantenere i servizi erogati, ricorrendo alla facoltà di applicare l'imposta per il soggiorno a Cutro, in modo da continuare a valorizzare la vocazione turistica del territorio:

RITENUTO a tal fine di istituire, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l'imposta di soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Cutro, con decorrenza 01 luglio 2012, nella misura indicata nella parte dispositiva del presente provvedimento;

PRECISATO che la misura dell'imposta è stabilita con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle";

DATO ATTO che le entrate rivenienti dall'applicazione dell'imposta in oggetto sono state inserite nel bilancio in corso di approvazione;

RILEVATO che l'art. 4, comma 3, del D.lgs. 23/2011, rinvia ad un regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 400/1988, la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, e di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del D. lgs. 23/2011 (decorrenti dal 7 aprile 2011), i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti;

PRESO ATTO che il previsto regolamento nazionale non è stato emanato entro i termini previsti dalla richiamata normativa e che pertanto è necessario procedere all'adozione di un proprio regolamento che disciplini l'imposta da applicarsi dal prossimo primo luglio 2012:

RITENUTO di approvare il regolamento sull'imposta di soggiorno nel Comune di Cutro, allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale, contenente l'individuazione del soggetto passivo d'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di versamento dell'imposta al Comune di Cutro, nonché le sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento;

RITENUTO di riservarsi di modificare/integrare la disciplina di cui al presente provvedimento alle disposizioni che saranno emanate con il previsto regolamento nazionale;

dato atto che per l'adozione del presente provvedimento sono state regolarmente convocate in data 01/06/2012, per essere sentite in merito, le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive ubicate nel territorio di Cutro;

VISTO il Decreto Legge 78/2010, convertito con Legge 122/2010;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e in particolare l'rt. 4;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Sentito il dibattito di cui al resoconto in atti;

PRESO ATTO delle votazioni relative agli emendamenti presentati innanzi riportati ;

IL PRESIDENTE pone ai voti l'intero Regolamento come precedentemente emendato;

Con voti favorevoli n. 10 contrari n.5 ( Arabia Luigi, Tambaro Massimo , Mattace Rosario, Virelli Raffaella, Di Vuono Salvatore);

DELIBERA

- 1) di istituire, a decorrere dal primo luglio 2012, in attuazione dell'art. 4, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cutro.
- 2) di approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno nel comune di Cutro, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante.
- 3) Di determinare l'imposta di soggiorno, per ogni pernottamento, nelle seguenti misure:

a) Strutture ricettive alberghiere

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA (Euro)
1 e 2 stelle	1,00
3 stelle	2,00
4 e 5 stelle	3,00

b) Strutture ricettive all'aria aperta – Campeggi –

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA (Euro)
1, 2 e 3 stelle	1,00
4 stelle	2,00

c) Agriturismo, strutture ricettive extralberghiere e del tipo B. & B.

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA (Euro)
Tariffa unica	1,00

d) Residenze turistiche alberghiere

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA (Euro)
1 e 2 stelle	0,50
3 stelle	1,00
4 e 5 stelle	1,50

- 4) Di dare atto che le misure dell'imposta di cui al precedente punto potranno essere variate entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
- 5) Di stabilire di verificare, al termine dell'anno in corso, l'andamento dell'applicazione della predetta imposta, al fine di valutare eventuali modifiche da apportare alla disciplina disposta con il presente provvedimento.
- 6) Di dare atto che responsabile del presente procedimento e della sua esecuzione è il sig. Vetere Rosario

# **Regolamento sull'imposta di soggiorno nel Comune di Cutro**

## **Articolo 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Cutro, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° luglio 2012.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cutro, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.

## **Articolo 3 Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Cutro, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

## **Articolo 4 Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli
1. alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "spighe".

## **Articolo 5 Esenzioni**

- 1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori fino al compimento del decimo anno di età;
  - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;

- d) gli autisti dei pullman e un accompagnatore turistico ogni venti partecipanti nei soggetti che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e di turismo. Sono altresì esenti gli animatori in servizio presso le strutture ricettive di cui al presente regolamento, nonché ogni lavoratore dipendente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
- 2) L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

## **Articolo 6**

### **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Cutro dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
  - b) mediante bonifico bancario;
  - c) tramite le procedure telematiche;
  - d) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale.

## **Articolo 7**

### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cutro sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
3. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
4. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

## **Articolo 8**

### **Controllo e accertamento imposta**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **Articolo 9**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 10**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## **Articolo 11**

### **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

## **Articolo 12**

### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Articolo 13**

### **Disposizioni transitorie e finali**

- 1) In sede di prima applicazione, per il periodo 1 - 31 luglio 2012, gli obblighi relativi alle disposizioni inerenti i termini e le modalità di comunicazione e

versamento dell' imposta di soggiorno, di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, si considerano assolti se effettuati entro il 20 agosto 2012.

#### **Articolo 14**

1) A partire dalla data di entrata in vigore e fino al 31/12/2012 la misura dell'imposta, stabilita dall'art. 4 del presente regolamento, si riduce del 50%.



**Comune di Cutro**

Deliberazione del Consiglio comunale

Parere tecnico

**COPIA**

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Deliberazione del Consiglio comunale Nr.3 del 07/06/2012

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono la specifica materia, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere:  
favorevole

Cutro lì, 03-06-2012

Il responsabile del settore interessato  
F.TO - BALZANO FRANCESCO -



**Comune di Cutro**

Deliberazione del Consiglio comunale

Parere contabile

**COPIA**

**Oggetto:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Deliberazione del Consiglio comunale Nr. 3 del 07/06/2012

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Copertura finanziaria:

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile il seguente parere:  
favorevole

Cutro lì, 03-06-2012

Il responsabile del settore finanziario  
F.TO - BALZANO -

Il Presidente	F.TO dott Liperoti Gaetano
---------------	----------------------------

Il Segretario Comunale	F.TO dr.ssa. Anna Rocca
------------------------	-------------------------

### **Relata di pubblicazione**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. (D.L.vo 267/2000) si attesta che la presente deliberazione, è stata affissa, all'albo pretorio di questo Comune, oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. **PROT. n. 9840**

Il dipendente incaricato  
**F.TO SALERNO ALFONSO PIETRO**

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Cutro, lì 13/06/2012

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**  
**Dr.ssa. De Vita Pompea M.T.**

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio,

### **Attesta**

- Che la presente deliberazione, è stata pubblicata, all'albo pretorio di questo Comune, oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo 267/2000);
- La presente deliberazione è diventata esecutiva il perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Cutro, lì

Il Segretario generale  
Dr.ssa. Anna Rocca

---